



6577/16
N. / REG.PROV.COLL.
N. 16498/2014 REG.RIC.

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
ARCHIVE SULLA RICHIESTA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

FUNZIONARIO
[Signature]

ha pronunciato la presente



ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16498 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Gabriella Galizia, Raffaella Prete, Teresa Salzano, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Marascio, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via G.B. Martini, 2;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti di

Valeria Annechiarico, Marzia Mensurati;

per l'annullamento

della determinazione della Regione Lazio Direzione Salute e Integrazione socio-sanitaria n. G15435 del 3.11.2014, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 90 dell'11.11.2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico

[Handwritten mark]





regionale straordinario, per titoli, per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio;della nota del 10.12.2014, di diniego dell'istanza di autotutela presentata dalle ricorrenti in data 20.11.2014;nonché per il risarcimento del danno;adella determina n. G12950 del 28.10.2015, recante la rettifica della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio;della graduatoria risultante dalla rettifica di cui alla determina n. G12950 del 28.10.2015;della determina n. G144924 del 2.12.2015, recante ulteriore rettifica della suddetta graduatoria;della graduatoria risultante dalla rettifica di cui alla determina n. G144924 del 2.12.2015; altresì delle schede di valutazione prot. n. 1156 dell'11.12.2015, prot. n. 1665 del 12.12.2015, prot. nn. 2186 e 2482 del 13.12.2012, nonché della determinazione regionale del 26.2.2016 e degli ulteriori atti indicati nel terzo atto di motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il proposto ricorso è impugnato l'interpello ed i susseguenti atti per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio;



Rilevato che considerato l'elevato numero di controinteressati nei confronti dei quali deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per autorizzare il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a. e che, pertanto, deve consentirsi l'integrazione del contraddittorio, con riguardo sia al ricorso che agli eventuali motivi aggiunti, a mezzo dei pubblici proclami, consentendosi l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet della Regione Lazio – sezione Sanità, della presente ordinanza, del sunto del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati individuati come sopra, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;



Ritenuto che detto adempimento debba eseguirsi entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza; che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata nella segreteria della Sezione, a cura della parte ricorrente, attestazione nei successivi 30 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ordina l'integrazione del contraddittorio con autorizzazione al ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando alla parte ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 30 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:








Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 8 GIU. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

È copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge a richiesta
di.....



Sono fasciate n.

Roma 22.01.2016

Il Funzionario Responsabile

[Handwritten signature]